Focus Europa

inserto della newsletter Dialogo Aperto

n.1

Cari lettori,

Consumers' Forum prosegue le iniziative volte a far conoscere sempre più le tante attività dell'associazione nonché le normative relative al consumerismo. È con piacere che lanciamo una nuova newsletter sul monitoraggio della normativa europea, sicuri che possa essere uno strumento utile e serva a creare maggiore informazione su ciò che accade in Europa in tema di tutela del Consumatore.

Fabio Picciolini
Presidente Consumers' Forum

Sicurezza Alimentare

- Sicurezza alimentare ed etichettatura d'origine
- Etichettatura dell'olio d'oliva: un'altra battaglia importante
- Additivi
- Biologico
- OGM

Diritti dei Viaggiatori

- Trasporti: i diritti dei passeggeri in Europa

Privacy

- Privacy

ADR / ODR

- ADR-ODR e controversie transfrontaliere

Focus Europa

inserto della newsletter Dialogo Aperto

n.1

Sicurezza Alimentare

L'Unione Europea ha una politica di sicurezza alimentare incentrata su una serie di principi stabiliti o attualizzati all'inizio degli anni 2000. Questi principi, applicati adottando l'approccio globale "dai campi alla tavola", comprendono in particolare la trasparenza, l'analisi e la prevenzione dei rischi, la tutela degli interessi dei consumatori e la libera circolazione di prodotti sicuri e di qualità nel mercato interno e con i paesi terzi. Una serie di organismi specializzati - in particolare l'Autorità europea per la sicurezza alimentare - contribuiscono a garantire la sicurezza dei prodotti alimentari. Vediamo le novità che ci sono state sul tema della sicurezza alimentare (in termini di normative, regolamenti, proposte e decisioni) nel 2013, dall'inizio dell'anno ad oggi.

Sicurezza alimentare ed etichettatura d'origine.

Lo scandalo della carne di cavallo non dichiarata in etichetta (scoppiato a febbraio scorso) ha messo in subbuglio l'itera Unione Europea. Da subito è stata attivata un'ondata di controlli, finanziati in parte dalla Commissione Europea, sul DNA delle carni bovine vendute nei vari Stati membri e migliaia di ispezioni negli stabilimenti produttivi; sui campioni analizzati è stato effettuato anche il test per verificare la presenza del "*fenilbutazone*", farmaco utilizzato per i cavalli da corsa. **A fine aprile la Commissione Europea ha pubblicato i dati dei 19 Paesi coinvolti nello scandalo:** a contenere carne di cavallo in quantità superiore all'1% è il 4,66% dei campioni di carne etichettata come bovina analizzati in tutta l'Ue. **Di questi, solo nello 0,51% sono state rinvenute tracce di fenilbutazone.** I dati hanno "confermato" quanto detto dal Commissario UE alla salute e tutela dei consumatori Tonio Borg: si è trattato di "una questione di frode e non di sicurezza alimentare o di emergenza sanitaria". Ma il problema dei controlli nei vari passaggi della filiera produttiva si è posto fortemente all'attenzione dell'opinione pubblica (per non parlare della necessità di fornire al consumatore un'informazione chiara e corretta su quello che acquista). Alcuni deputati del Parlamento Europeo (Comitato Ambiente, Sicurezza Alimentare e Salute Pubblica) hanno suggerito di includere il controllo dell'origine in etichetta su tutti i prodotti a base di carne, inclusi quelli trasformati. Il Commissario Tonio Borg ha fatto valere la scelta di non includere questo aspetto nel nuovo sistema dei controlli ufficiali, spiegando di essere in attesa della valutazione di impatto attesa sul Regolamento di Informazione ai Consumatori (Reg. UE 1169/2011). In base a tale regolamento vi sarà obbligo di indicare l'origine del prodotto per carni suine, ovine caprine,e pollame a partire dal 13 dicembre 2014.
Ma non è tutto. Il 6 maggio scorso la Commissione Europea ha adottato un pacchetto di provvedimenti che rafforza l'applicazione delle norme a tutela della salute, intensifica i controlli lungo tutta la filiera, **passando ad un'impostazione più orientata alla gestione dei rischi e a strumenti di controlli più efficaci** (http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/pressroom/animal-plant-health_en.htm). Il **pacchetto normativo** (http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/pressroom/docs/proposal_aphp_en.pdf) risponde alla necessità di semplificare la legislazione e adottare norme più intelligenti che permettano di ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori. La normativa dell'UE che disciplina attualmente la catena alimentare è formata da quasi 70 atti legislativi. Il pacchetto di riforme riduce l'intera normativa a 5 atti legislativi e diminuisce la burocrazia legata a processi e procedure cui sono soggetti agricoltori, allevatori e operatori del settore alimentare (produttori, trasformatori e distributori), così da agevolare lo svolgimento delle loro attività professionali.

consumforum @ConsumForum consumersforumtv www.consumersforum.it

Sicurezza Alimentare

Etichettatura dell'olio d'oliva: un'altra battaglia importante.

Dall'inizio del 2013 la Commissione europea ha lavorato per rivedere alcuni aspetti dei regolamenti 29/2012 e 2568/91, che riguardano l'etichettatura (dimensioni dei caratteri dell'origine obbligatoria, facoltà di inserire l'anno di produzione sulla bottiglia), estendendo l'obbligo di tracciabilità dell'olio a tutte le categorie (sansa e raffinato compresi). A maggio è arrivato il via libera al **Regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91** (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:090:0052:0070:IT:PDF) relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti. Il regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2014 e i prodotti legalmente fabbricati ed etichettati che sono stati immessi in libera pratica prima di tale data potranno essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte. Le principali novità riguardano la grandezza dei caratteri in etichetta: dovranno essere di a 3 mm per le confezioni più diffuse in commercio, e dovranno essere inseriti tutti nello stesso campo visivo. Ciò permetterà di avere un'informazione più corretta per i consumatori.
Un'altra importante novità riguarda le bottiglie destinate alla ristorazione per le quali è previsto l'uso obbligatorio di sistemi di chiusura che ne impediscono il riempimento dopo l'esaurimento del contenuto e pertanto, una volta aperte, le confezioni non saranno più riutilizzabili, prevenendo eventuali operazioni fraudolente. Su quest'ultimo punto c'è stato un passo indietro della Commissione Europea che, a seguito delle proteste di alcuni Stati membri, ha annunciato il ritiro della parte del Regolamento sul divieto per l'uso di bottiglie anonime e riutilizzabili nei ristoranti. In Italia comunque c'è una norma, in vigore dal primo febbraio 2013, contenuta nella legge nota come salva olio "Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini". Prevede di far uso di imballaggi che non consentano il riempimento con altre qualità di olio rispetto a quelle indicate in etichetta nei ristoranti, sul bancone dei bar e nei servizi di catering.

Additivi

Regolamento UE N. 438/2013 della Commissione del 13 maggio 2013 che modifica e rettifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di determinati additivi alimentari. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:129:0028:0033:IT:PDF

Biologico

Regolamento UE N. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo per la produzione biologica. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:118:0005:0014:IT:PDF

Ogm

Per il momento, parlare di Ogm in Europa vuol dire parlare di mais e soia che sono i principali prodotti geneticamente modificati attualmente autorizzato dall'Unione Europea. **A gennaio 2013 l'Efsa ha lanciato un'iniziativa di trasparenza per permettere a chiunque** (http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/130114.htm?utm_source=homepage&utm_medium=infocus&utm_campaign=transparency) (individuo o membro di una comunità scientifica) di esaminare e utilizzare gli insiemi di dati completi impiegati per la valutazione del rischio sul mais Ogm NK603. Rispetto al mais geneticamente modificato del tipo Mon 810, c'è una recente ordinanza della Corte di Giustizia dell'UE che ha dato ragione a un imprenditore italiano, che aveva messo a coltura a Vivaro sementi geneticamente modificate del mais, senza il via libera dello Stato. La Corte ha stabilito che la messa in coltura di varietà Ogm autorizzate dall'UE non può essere sottoposta a procedure nazionali. Ad aprile l'Italia aveva chiesto alla Commissione Europea di sospendere l'autorizzazione della messa in coltura di sementi del mais geneticamente modificato della Monsanto in Italia e nell'UE. Il Ministro della Salute Renato Balduzzi aveva inviato richiesta di effettuare una nuova valutazione del Mon810 alla luce delle ultime linee guida, definendo adeguate misure di gestione obbligatorie per tutti gli utilizzatori di tali Ogm. Nel frattempo si chiedeva di fermare l'autorizzazione del mais Mon810.

Diritti dei Viaggiatori

Trasporti: i diritti dei passeggeri in Europa

L'Unione Europea è molto attenta ai diritti dei cittadini in viaggio, qualsiasi mezzo di trasporto essi decidano di prendere, dall'autobus all'aereo. Nei primi mesi del 2013 si sono fatti ulteriori passi avanti nella tutela del passeggero. Il 1° marzo 2013 è entrato in vigore un **nuovo Regolamento europeo** (n. 181/2011) (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:055:0001:0012:IT:PDF), che per la prima volta introduce diritti anche per i passeggeri di autobus, imponendo una serie di obblighi alle società di trasporto e ai gestori delle stazioni che avranno più responsabilità nei confronti dei passeggeri. Sono circa 70 milioni i cittadini che viaggiano in autobus ogni anno nell'UE; adesso anche questi passeggeri hanno diritto al rimborso in casi di ritardi oltre le 2 ore, cancellazione del viaggio, overbooking e dell'assistenza gratuita in caso di ritardo oltre i 90 minuti.
I diritti stabiliti dal regolamento sono analoghi a quelli di cui beneficiano già i passeggeri del trasporto aereo, ferroviario e marittimo; e cioè:

- la non discriminazione basata sulla cittadinanza riguardo alle tariffe e ad altre condizioni contrattuali;
- il trattamento non discriminatorio per le persone disabili o a mobilità ridotta (assistenza gratuita nelle stazioni di autobus designate e a bordo degli autobus, compensazione pecuniaria per la perdita o il danneggiamento delle loro attrezzature per la mobilità);
- informazioni adeguate e accessibili per tutti i passeggeri prima e durante il viaggio e informazioni a carattere generale sui loro diritti nelle stazioni e su internet;
- il rimborso del prezzo del biglietto o il reinstradamento in caso di accettazione di un numero di prenotazioni superiore ai posti disponibili, di cancellazione o di ritardo superiore a 2 ore rispetto all'ora di partenza prevista (applicabile solo per distanze superiori a 250 km);
- il rimborso del 50% del prezzo del biglietto oltre al rimborso del prezzo pieno del biglietto; in caso di overbooking, cancellazione o ritardo superiore a 2 ore rispetto all'ora di partenza prevista, qualora la società di trasporti non consenta al passeggero di scegliere tra rimborso e reinstradamento (applicabile solo per distanze superiori ai 250 km);
- un'adeguata assistenza (spuntini, pasti, bevande e, se necessario, alloggio) in caso di cancellazione o ritardo superiore a 90 minuti per i viaggi di durata superiore alle 3 ore (applicabile solo per distanze superiori ai 250 km);
- il risarcimento per decesso, lesioni, perdita o danneggiamento del bagaglio in seguito a incidenti stradali;
- un sistema per la gestione dei reclami istituito dalle società di trasporti e a disposizione di tutti i passeggeri;
- l'istituzione in ogni Stato membro di organismi nazionali indipendenti incaricati di garantire l'applicazione del regolamento e, se del caso, di imporre sanzioni.

Diritti dei Viaggiatori

Sempre a marzo la Commissione Europea ha presentato un **nuovo pacchetto di misure** (http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-203_it.htm) che garantiscono ai passeggeri del trasporto aereo nuovi e maggiori diritti in materia di informazione, assistenza e imbarco su un volo alternativo quando rimangono a terra. Previste anche migliori procedure di reclamo, affinché tutti possano effettivamente esercitare i loro diritti. La proposta aggiorna i diritti dei passeggeri in 4 ambiti fondamentali:

1. Precisa gli aspetti giuridici poco chiari: diritto a ricevere informazioni sui voli cancellati o in ritardo; circostanze eccezionali; diritti relativi ai ritardi prolungati e ai ritardi in pista; piani di emergenza; diritto all'imbarco su un volo alternativo e diritti relativi alle coincidenze.
2. Nuovi diritti: in caso di riprogrammazione del volo, di errori ortografici nei nomi, di danneggiamento del bagaglio e in merito agli obblighi di trasparenza relativi al bagaglio a mano e al bagaglio imbarcato.
3. Applicazione, procedure di reclamo e sanzioni: potenziamento del controllo sui vettori aerei da parte delle autorità nazionali ed europee (monitoraggio e indagini comuni); migliore gestione dei reclami e applicazione dei diritti individuali (compreso l'obbligo per le compagnie aeree di rispondere ai reclami entro due mesi); insolvenza.
4. Oneri finanziari sproporzionati: limiti all'assistenza, limiti per le operazioni regionali, condivisione dell'onere economico.

Infine, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ricorda periodicamente, con le sue sentenze, quali sono i diritti dei passeggeri aerei previsti dal Regolamento europeo n. 261/2004. Il regolamento prevede che i passeggeri di un volo che arriva a destinazione finale con tre o più ore di ritardo hanno diritto ad una compensazione pecuniaria compresa tra 250 e 600 euro, a seconda della lunghezza del volo ed hanno diritto ad assistenza adeguata e gratuita. Questi diritti sono validi anche se il volo fa ritardo o viene cancellato per cause di forza maggiore, come l'eruzione del vulcano islandese che, nell'aprile 2010 provocò la chiusura dei cieli europei e la cancellazione di diversi voli. La Corte di Giustizia ha precisato che l'evento rientra tra le circostante eccezionali che impongono alla compagnia aerea l'obbligo di assistere gratuitamente il passeggero per tutta la durata dell'attesa, con bevande, pasti e, se necessario, una sistemazione in albergo, compreso il trasporto e la possibilità di comunicare con terzi.
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=133245&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3644789

In un'altra sentenza recente la Corte di Giustizia dell'UE ha ricordato che il passeggero di un volo che arriva a destinazione finale con tre o più ore di ritardo ha diritto ad una compensazione pecuniaria anche se il volo ha una o più coincidenze. Non incide sul diritto di compensazione il fatto che il ritardo del volo iniziale non abbia superato i limiti stabiliti dal diritto dell'Unione Europea; il ritardo deve essere valutato rispetto all'orario di arrivo previsto a destinazione dell'ultimo volo. Se non fosse così ci sarebbe una disparità di trattamento ingiustificata tra i passeggeri aerei (quelli con un unico volo e quelli con più coincidenze) che comunque subiscono uno stesso disagio.
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=134201&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3644977

Privacy

Nell'era di Internet la difesa della privacy è diventata molto più complicata e non può prescindere da alcuni meccanismi della rete. Infatti, le azioni dei Garanti Privacy europei negli ultimi mesi si sono sostanzialmente concentrate sul principale motore di ricerca, Google, che è il luogo virtuale che raccoglie i movimenti di milioni di utenti sul web. Sotto la lente d'ingrandimento ci sono le nuove regole privacy adottate da Google che consentono alla società californiana di incrociare in via generalizzata i dati degli utenti che utilizzano i servizi offerti (da Gmail a YouTube a Google Maps solo per citarne alcuni). Da marzo ad ottobre del 2012 il Gruppo che riunisce le Autorità della privacy dei 27 Paesi Ue ha analizzato la privacy policy di Google per stabilire se fosse in linea con i requisiti fissati nella Direttiva europea sulla protezione dei dati (Direttiva 95/46/CE)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:it:HTML

Alla luce dei risultati di questa analisi, i Garanti europei hanno chiesto a Google Inc. di adottare, entro 4 mesi, una serie di modifiche ritenute necessarie per assicurare la conformità dei trattamenti alle disposizioni vigenti. Ma, dopo i 4 mesi, alcuni rappresentanti di Google Inc. hanno chiesto un incontro con la task force che si è tenuto il 19 marzo scorso. Il risultato è che ad oggi, nonostante la società avesse manifestato la propria disponibilità, non è stata ancora adottata alcuna concreta iniziativa nel senso auspicato. Adesso ciascuna delle Autorità coinvolte condurrà ulteriori accertamenti con il formale avvio di procedimenti distinti anche se simultanei ed in stretto coordinamento tra loro.

Guardando al futuro della privacy, il 16 e 17 maggio a Lisbona la Conferenza annuale di primavera delle Autorità Garanti per la privacy europee: tre le risoluzioni approvate.

Nella **prima risoluzione** (http://www.bfdi.bund.de/EN/PublicRelations/Publications/ResolutionOnFutureOfDataProtectionInEurope.pdf?__blob=publicationFile) le Autorità raccomandano i Paesi dell'UE e il Consiglio d'Europa di avvalersi dell'opportunità offerta dall'attuale fase di revisione del quadro giuridico sulla protezione dei dati per rafforzare e garantire i diritti individuali, sviluppando un sistema di regole uniforme per il settore pubblico e quello privato. E' poi urgente che il nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati e la Direttiva sulle specifiche attività nel settore giudiziario e di polizia, entrambi attualmente in discussione al Parlamento europeo ed al Consiglio UE, vengano adottati contestualmente per evitare un pericoloso gap nella tutela dei cittadini europei. Indispensabile poi che aziende private e istituzioni pubbliche investano nella sicurezza dei dati per contrastare i rischi di violazioni (data breaches) sempre più alti nel modo digitale. Ribadita, infine, la necessità di rafforzare la cooperazione tra le Autorità di protezione dati fornendo loro le necessarie risorse e competenze soprattutto nel contesto della globalizzazione.

La **seconda risoluzione** (http://www.bfdi.bund.de/EN/PublicRelations/Publications/AccreditationResolution.pdf?__blob=publicationFile) tocca un tema particolarmente delicato: quello della creazione di uno spazio transatlantico di libero scambio. I Garanti europei nel salutare con favore l'accento posto dal Presidente degli Stati Uniti sulla necessità di prevedere misure obbligatorie a garanzia della privacy, hanno tuttavia ricordato che da tempo l'organizzazione mondiale del commercio (WTO) prevede che gli Stati adottino e mettano in atto

Privacy

misure necessarie a garantire la tutela dei dati personali. I Garanti hanno quindi auspicato che nelle prossime negoziazioni tra Unione europea e Stati Uniti il diritto fondamentale alla protezione dei dati venga promosso e sostenuto, chiedendo in particolare che siano fissate regole per disciplinare lo scambio di dati e consentire controlli efficaci da parte di Autorità indipendenti. E' stato infine sottolineato come la creazione di una unione economica transatlantica debba favorire l'effettiva applicazione di un diritto fondamentale, come quello sulla privacy, garantito nell'ordinamento europeo, e contribuire a far accrescere negli Stati Uniti e in Europea un alto livello di protezione dati, da considerarsi anche in termini di rilevante vantaggio competitivo.

La **terza risoluzione** (http://www.bfdi.bund.de/EN/PublicRelations/Publications/ResolutionOnEnsuringAnAdequateLevelOfDataProtectionAtEuropol.pdf?__blob=publicationFile) è dedicata al nuovo quadro legale presentato dalla Commissione europea che riforma funzionamento e competenze di Europol, introducendo novità di grande rilievo ed impatto, come l'ampliamento dei reati per i quali l'organizzazione è competente a raccogliere ed analizzare dati e delle possibilità di comunicazione e accesso ai dati. Forti perplessità sono state espresse dai Garanti europei secondo i quali c'è il rischio che le proposte della Commissione abbassino il livello di tutela rispetto a quello oggi assicurato, impedendo il rispetto di principi essenziali (in particolare quello di finalità) che oggi limitano il riutilizzo e l'accesso ai file ed alle informazioni, anche sensibili, detenute da Europol. I Garanti hanno chiesto in particolare che i dati delle persone innocenti, come le vittime o i testimoni, possano essere raccolti e utilizzati solo in base a stretti limiti e che sia garantito un adeguato livello di privacy nella cooperazione con Paesi extra europei.

ADR / ODR

ADR-ODR e controversie transfrontaliere

Il 12 marzo il Parlamento Europeo ha approvato in Plenaria a larga maggioranza la **direttiva ADR e il regolamento ODR** (http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/adr_policy_work_en.htm); quest'ultimo consentirà a consumatori e aziende dell'UE di presentare online le controversie derivanti da acquisti online, grazie alla piattaforma ODR. Qualsiasi controversia, secondo i testi approvati dal Parlamento, dovrà essere risolta entro 90 giorni (http://ec.europa.eu/consumers/index_it.htm).

La direttiva ADR (approvata con 617 sì, 51 no, 5 astenuti) dispone la piena copertura ADR a livello di UE: per tutte le controversie contrattuali è disponibile una procedura di ADR in ogni settore di mercato, dai viaggi ai servizi bancari, e in tutti gli Stati membri. Esclusi solo i settori della salute e dell'istruzione. Tutti gli organismi ADR devono soddisfare criteri di qualità che assicurano che essi operano in modo efficace, equo, indipendente e trasparente. Gli operatori commerciali devono informare i consumatori sui propri siti web e nelle clausole relative a termini e condizioni generali di vendita. Tutti gli operatori commerciali sono tenuti a informare i consumatori sull'ADR nel caso in cui non riescano a risolvere direttamente una controversia coi consumatori.

Il regolamento ODR (approvato con 622 sì, 24 no, 32 astenuti) consente a consumatori e operatori commerciali dell'UE di presentare le controversie derivanti da acquisti online all'ADR online grazie alla piattaforma ODR che collega tutti gli organismi ADR nazionali. Tale punto di accesso unico è pensato per costituire un sito web interattivo e facile da usare, gratuito e disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE. Gli operatori commerciali online devono fornire sui propri siti web un link elettronico alla piattaforma ODR per informare i consumatori. Sul portale "Your Europe", sono disponibili moduli di reclamo standard e consigli per gli acquirenti per scegliere il regime di risoluzione più appropriato per la loro controversia.

Le nuove norme comunitarie sui sistemi ADR e quelli specifici per le vendite online sono già state informalmente concordate con gli Stati membri e mirano a garantire che i mediatori siano presenti in tutti i settori economici dei 27 paesi dell'Unione.

A marzo la Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica (http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/130318_en.htm) sul procedimento europeo attualmente in vigore per le controversie transfrontaliere di piccola entità, che non superano i 2.000 euro. (Regolamento CE N. 861/2007)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:199:0001:0022:IT:PDF" http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:199:0001:0022:IT:PDF

La Commissione europea ha deciso di raccogliere i pareri di consumatori, imprese e opinione pubblica su come si possa migliorare e semplificare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere di modesta entità.

La consultazione durerà fino al 10 giugno 2013, dopodiché la Commissione valuterà i contributi pervenuti ed entro la fine del 2013 riferirà sul funzionamento del procedimento a 5 anni dalla sua introduzione. Il **procedimento europeo per controversie di modesta entità** (https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-42-it.

ADR / ODR

do?init=true) è uno strumento semplice ed economico; aiuta il consumatore a far valere i suoi diritti, ad esempio in caso di mancata consegna di merci ordinate da un altro paese dell'UE. Ma dalla relazione presentata lo scorso anno dalla rete dei centri europei dei consumatori è emerso che questo strumento di facile impiego è ancora poco conosciuto e spesso sottoutilizzato. Si pensa quindi ad una revisione del regolamento (applicare il procedimento anche alle controversie di importo superiore ai 2.000 euro, possibilità di inviare online la relativa documentazione giuridica).

A partire dal 2013, i consumatori in 7 paesi pilota (Portogallo, Estonia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Repubblica ceca e Austria) possono compilare i moduli per le controversie di modesta entità e portare a termine l'intero iter giudiziario per via elettronica, attraverso il **portale "e-Justice"** (https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=it&init=true). La versione elettronica dei moduli standard è già disponibile online (in 22 delle lingue ufficiali dell'UE).

REDAZIONE

Focus Europa - è l'inserto della newsletter di Consumers' Forum Dialogo Aperto, supplemento alla testata Help Consumatori.

Direttore Responsabile: Antonio Longo

Per Help consumatori: Antonella Giordano
Editore: Consumedia S.c.a.r.l. -Via dei Liburni 2
00185 Roma RM- P.IVA 08759041000
Reg. Trib. di Roma Sez. Stampa
n. 260/06 del 27 Giugno 2006

Responsabile
Consumers' Forum: Alessandra Piloni
Web master: Giacomo D'Orazio
Grafica: Valentina D'Angelo